



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

Tit/Cla: 10.1

ORDINANZA DEL SINDACO N. 16 del 01/06/2023

OGGETTO: ORDINANZA RIVOLTA ALLA GENERALITA' DEI CITTADINI PER IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE INCOLTA

IL SINDACO

Considerato che la presenza di terreni incolti ed aree ricoperti da vegetazione spontanea può provocare problemi di igiene in quanto favorisce la proliferazione di ratti, insetti, parassiti e animali nocivi di ogni genere e specie;

Ritenuto che, nell'ambito del territorio comunale, debbano essere scongiurati i predetti potenziali rischi a tutela della salute e dell'incolumità pubblica, stante la presenza di terreni incolti e/o abbandonati in prossimità di strade o prospicienti spazi ed aree pubbliche o nelle vicinanze di abitazioni e comunque terreni incolti in genere;

Ritenuto pertanto necessario dover disporre in tempo utile l'adozione delle misure atte ad evitare o comunque attenuare i rischi predetti;

Vista la L. 241/90 e succ. mod.;
Visto l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 e succ. mod.;
Visto il D.lgs. 267/2000 e succ. mod.;
Visti gli artt. 449, 650 del Codice Penale;
Visto il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n. 773;
Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

quanto segue:

- i proprietari, i conduttori e i gestori dei fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo e abbandonati, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, sono tenuti a ripulire da rovi ed altre sterpaglie e comunque dalla vegetazione erbacea ed arbustiva le aree di loro pertinenza e proprietà;
- tutti i soggetti interessati devono, inoltre, provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa sanitaria passiva consistenti negli interventi di pulizia, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro;

- i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, devono mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;

AVVERTE

- che, salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge, le violazioni della presente ordinanza saranno punite con una sanzione pari a € 206,00 ed anche con l'esecuzione in danno con addebito delle relative spese;
- che in caso di inosservanza della presente ordinanza si procederà penalmente ex art. 650 c.p.;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nei termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione dell'atto medesimo;

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sia inserita nel sito ufficiale del Comune;
- le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori;
- che copia della presente Ordinanza venga trasmessa a:
 - Prefettura di Rimini;
 - Questura di Rimini;
 - Comando Provinciale Carabinieri;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
 - Comando Guardia di Finanza – Tenenza di Cattolica;
 - Comando Stazione Carabinieri di Morciano di R.;
 - Comando Stazione Carabinieri Forestale di Morciano di R.;
 - Servizio Polizia Locale dell'Unione della Valconca.

Morciano di Romagna, 01/06/2023

Il Sindaco
CIOTTI GIORGIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)